

PROT. N. 4322
DEL 10 MAG 2013

**Oggetto: Replica alle osservazioni formulate e presentate dal sig. Buonocore Francesco
in merito alla delibera di Consiglio Comunale di S. Tammaro n.11 del 29.03.2012**

Nel replicare alle osservazioni formulate dal Sig. Buonocore, acquisite dal Comune in data 09.04.2013 al protocollo generale dell'ente al n. 3286, e tanto chiaramente al netto delle valutazioni di ordine politico, appare fondamentale precisare alcuni concetti base al fine di ripristinare una situazione di chiarezza.

La maggior parte delle contestazioni sollevate dall'istante tende a dimostrare che il tratto viario oggetto della delibera indicata in oggetto sia classificabile quale strada pubblica. Orbene, solo ed esclusivamente in relazione a tali asserzioni, non può non convenirsi con il sig. Buonocore. Diversamente argomentando, non avrebbe senso alcuno l'attivazione dell'iter procedurale teso alla sdemanializzazione della strada in parola.

Tanto precisato, come ampiamente descritto nel precedente parere a firma del sottoscritto avvocato Lima, che abbiansi qui per integralmente richiamato e trasfuso, l'amministrazione, prima di procedere alla sdemanializzazione della strada, deve procedere alla verifica che la stessa non sia qualificabile "ad uso pubblico".

Orbene, proprio relativamente a tale argomento, emerge l'equívoco in cui è caduto l'autore delle osservazioni, confondendo e sovrapponendo il concetto di strada pubblica con quello di strada ad uso pubblico.

Per poter considerare assoggettata ad uso pubblico un strada è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per

le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici).

Deve quindi essere verificata la sussistenza di tutti i seguenti requisiti: 1) il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; 2) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; 3) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (v. da ultimo Cons. di Stato, IV, n. 1155/2001; V, n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana, Sez. III; n. 1385/2003; TAR Sicilia Catania, n. 2124/1996; Cass. civ. II, n. 7718/1991). La mancanza di anche uno di questi requisiti determina l'impossibilità di considerare, e quindi dichiarare, che una su determinata strada esistano diritti in favore della collettività. Non è pertanto configurabile l'assoggettamento di una strada a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa sia adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica o per la semplice presenza di una numerazione civica.

Tanto ritenuto, a nulla rileva la circostanza che la strada in questione sia *“riportata quale strada comunale pubblica in tutti gli stradari comunali, nelle planimetrie catastali e in tutti i documenti tecnici amministrativi riferiti alla zona”* (come si legge nelle osservazioni), in quanto, come detto innanzi, non potrebbe esserci sdemanializzazione qualora non ci si riferisse ad un strada pubblica. Ancora, la richiamata circostanza relativa alla regolamentazione della circolazione lungo il tratto in parola, fissando il limite massimo di velocità in 10 Km/h ed escludendone il transito agli autocarri ed ai mezzi agricoli, depone solo ed esclusivamente nel senso di considerare la stessa

funzionale all'utilizzo dei residenti del parco Il Prataiolo, essendo tale limite caratteristico delle strade serventi un parco.

Tuttavia, come rilevato nel corpo del seguente parere, un conto sono i requisiti tesi a dimostrare che una determinata strada sia pubblica, altro è dire che la stessa sia ad uso pubblico.

Per quanto detto, appare quindi evidente che il Comune di San Tammaro, avendo rilevato la non sussistenza di usi pubblici alla strada alla stregua degli indicati parametri posti dalla giurisprudenza amministrativa e dalla normativa vigente in materia, ben può, per quanto rilevato nel precedente parere, procedere alla sdeemanializzazione della strada e successiva cessione della stessa a titolo oneroso, con l'ulteriore vantaggio da parte dell'ente di non dover sostenere per il futuro oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria che graverebbero sul bilancio comunale.

S. Maria C. V. , 10.05.2013



Avv. Michele Lima